

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Regno di Spagna, rispetto a taluni giardini zoologici situati in Aragona, Asturia, Baleari, Canarie, Cantabria, Castilla e León, Comunità Valenziana, Estremadura e Galizia,
- non avendo garantito, entro la data prevista dalla direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, che tutti i giardini zoologici dispongano di una valida licenza rilasciata ai sensi dei nn. 2, 3 e, per quanto riguarda Aragona, Asturia, Canarie, Cantabria e Castilla e León, 4, dell'art. 4 della direttiva in questione e
- riguardo ai giardini zoologici sprovvisti di licenza, non avendo adottato i provvedimenti relativi alla chiusura in osservanza del disposto dell'art. 4, n. 5, della direttiva,
- è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'art. 4, nn. 2, 3, 4 e 5, della direttiva in parola;
- condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione afferma che il Regno di Spagna:

- non ha garantito, entro la data prevista dalla direttiva, che tutti i giardini zoologici ubicati nel suo territorio disponessero di una valida licenza rilasciata ai sensi dei nn. 2, 3 e, per quanto riguarda Aragona, Asturia, Canarie, Cantabria e Castilla e León, 4, dell'art. 4 della direttiva in questione;
- riguardo ai giardini zoologici sprovvisti di licenza, non ha adottato i provvedimenti relativi alla chiusura in osservanza del disposto dell'art. 4, n. 5, della direttiva.

Ricorso proposto il 3 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-355/09)

(2009/C 256/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, A.-A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti nazionali necessari per conformarsi agli artt. 10 e 12 del regolamento (CE), n. 273/2004 ⁽¹⁾, non avendo comunicato detti provvedimenti ai sensi dell'art. 16 di tale regolamento e non avendo adottato i provvedimenti nazionali necessari per conformarsi agli artt. 26, n. 3, CE, e 31 del regolamento (CE), n. 111/2005 ⁽²⁾, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE), n. 273/2004, relativo ai precursori di droghe, e del regolamento (CE), n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni dei regolamenti entro i termini di tempo previsti da questi ultimi e a notificare immediatamente detti provvedimenti alla Commissione. Il governo dell'Irlanda non ha adottato e non ha comunicato i provvedimenti richiesti per conformarsi agli artt. 10, 12 e 16 del regolamento (CE), n. 273/2004, relativo ai precursori di droghe. Il governo dell'Irlanda ha omesso altresì di adottare i provvedimenti conformemente agli artt. 26, n. 3, CE, e 31 del regolamento (CE), n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe. GU L 47, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi. GU L 22, pag. 1.

Ricorso presentato il 11 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-366/09)

(2009/C 256/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e E. Vesco, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamenti e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2006/43/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2006/43/CE;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il periodo entro il quale doveva essere attuata la direttiva è scaduto il 28 giugno 2008.

⁽¹⁾ GU L 157, p. 87